## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1129/2013 DELLA COMMISSIONE

## del 7 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fal Oyster (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
- A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione »Fal Oyster«, presentata dal Regno Unito, è

stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione »Fal Oyster« deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione



<sup>(</sup>¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.